

Circolare n° 1 del 14.01.2019

DL Collegato manovra: le novità previste dalla legge di conversione in tema di Fatturazione Elettronica

Con la conversione in legge n. 136/2018 del DL Collegato manovra, il legislatore ha apportato alcune modifiche a quanto originariamente previsto dal DL n. 119/2018 in materia di fatturazione elettronica. Di seguito riportiamo le principali novità introdotte.

1) Emissione e registrazione della fattura elettronica

Secondo quanto previsto dal DL convertito, a decorrere **dal prossimo 01.07.2019 a "regime" la fattura può essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione con l'indicazione della data in cui è stata effettuata l'operazione (cessione di beni o prestazione di servizi**, ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo).

Si ricorda che Il Decreto "Collegato Fiscale" è, intervenuto sui profili sanzionatori riscontrabili nella disciplina della fatturazione elettronica obbligatoria, stabilendo che, per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, le sanzioni relative alla tardiva emissione;

- **non si applicano** se la fattura elettronica è emessa, entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale);
- si applicano **con riduzione dell'80%** se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA del periodo successivo.

Per i contribuenti che effettuano **la liquidazione periodica dell'IVA con cadenza mensile**, le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino **al 30 settembre 2019**.

Tuttavia è evidente che, in capo al cliente, la tardiva emissione della fattura elettronica comporterà la tardiva detrazione dell'iva, che potrà essere infatti esercitata solo al ricevimento del documento in formato elettronico.

Le fatture devono essere **annotare** nel registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.



Con riferimento alla **detrazione**, invece, viene stabilito che entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l'iva a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, ad eccezione per le fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

2) Cassetto Fiscale

In materia di semplificazioni amministrative e contabili collegate all'introduzione della fatturazione elettronica, si prevede che **a partire dalle operazioni Iva 2020, nell'ambito di un programma di assistenza on line** l'Agenzia delle entrate **mette a disposizione, in un'apposita area riservata del sito proprio internet, dei soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, le bozze dei seguenti documenti:**

1. **registro delle fatture emesse;**
2. **registro delle fatture e delle bollette doganali** relative ai beni e ai servizi acquistati o importati;
3. **liquidazione periodica Iva;**
4. **dichiarazione annuale Iva.**

3) Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Il D.L. 119/2018 convertito in Legge ha stabilito che, a decorrere dal **1° gennaio 2020**, i soggetti che effettuano le operazioni a mezzo di corrispettivi **memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente** all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi **sostituiscono gli obblighi di registrazione sul registro dei corrispettivi.**

Le suddette disposizioni si applicano a decorrere **dal 1° luglio 2019** ai soggetti con un **volume d'affari superiore ad euro 400.000**. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Cordiali saluti.

Dott. Marco Folicaldi

